

Regolamento per la concessione in comodato d'uso gratuito alle studentesse e agli studenti di beni di proprietà dell'istituto da utilizzare nello svolgimento dell'attività educativa e formativa

- Visto** il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, recante il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998, come integrato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, recante il "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8 marzo 1999 recante il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 281";
- Vista** **la legge** n. 62 del 10 marzo 2000 recante le "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- Visto** il Decreto legislativo n. 63 del 13 aprile 2017, recante "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n.107".

Articolo 1
- Finalità -

Il presente regolamento persegue l'affermazione del diritto allo studio delle studentesse e degli studenti fino al completamento del percorso di istruzione. Lo scopo è quello di definire i beneficiari, i criteri di accoglimento delle richieste di concessione in comodato d'uso gratuito dei beni di proprietà dell'istituto, le modalità di presentazione delle domande e i documenti da presentare a corredo delle stesse nonché la procedura di accoglimento delle richieste ed è finalizzato

a garantire il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti iscritti e frequentanti l'istituto professionale per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Rainulfo Drengot" di Aversa;

Articolo 2 **- Beneficiari -**

Beneficiari sono le studentesse e degli studenti iscritti e frequentanti l'istituto professionale per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Rainulfo Drengot" di Aversa appartenenti ad un nucleo familiare, in possesso del requisito di cui al successivo articolo 3;

Articolo 3 **- Criteri di accoglimento delle richieste -**

Saranno accolte le richieste di concessione in comodato d'uso dei beni di proprietà dell'istituto, presentate a seguito dell'emanazione di un apposito avviso pubblicato sul sito web dell'istituto, nei termini e secondo le modalità indicate dall'avviso stesso, dei genitori delle studentesse e degli studenti iscritti e frequentanti l'istituto professionale per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Rainulfo Drengot" di Aversa, che siano in regola sia con il pagamento delle tasse scolastiche sia con il pagamento del contributo scolastico (assicurazione). Qualora i beni disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste sarà stilata una graduatoria secondo l'ordine crescente dei valori ISEE. A parità di valore ISEE, sarà considerato l'ordine cronologico di presentazione della richiesta;

ARTICOLO 4 **- Procedura di accoglimento delle richieste -**

L'esame delle richieste di concessione in comodato d'uso gratuito dei beni di proprietà dell'istituto è effettuata a cura della commissione, all'uopo costituita composta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e da tre addetti agli uffici amministrativi, di cui uno con funzione di segretario verbalizzante.

Il Dirigente Scolastico, dopo aver verificato la legittimità della procedura, approva, con proprio decreto, gli atti di selezione delle richieste e dispone la pubblicazione della graduatoria di merito provvisoria.

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione all'albo. Decorso il termine utile per la presentazione dei reclami la graduatoria diviene definitiva.

ARTICOLO 5
- Entrata in vigore -

Il presente Regolamento è sottoposto ad approvazione del Consiglio di Istituto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con Decreto dirigenziale